

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 05/06/2020

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni di norme che attribuiscono ai Comuni la competenza per l'applicazione della sanzione, in conformità alle disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in seguito "Legge").

Art. 2 Soggetto competente ad applicare la sanzione

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è individuato nel Servizio di Polizia Locale riguardo i procedimenti di accertamento eseguiti dal Servizio stesso; nei casi di accertamento di illeciti amministrativi eseguiti da soggetti diversi, la figura dell'Autorità competente viene individuata dalle relative specifiche previsioni previste dal Regolamento degli Uffici e dei servizi.
2. L'Autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione garantisce, con propri atti, il tempestivo e corretto svilupparsi del relativo procedimento amministrativo.

TITOLO II DISCIPLINA PROCEDIMENTALE

Art. 3 Sanzione pecuniaria

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni differenziate per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione alla loro gravità ed impatto sociale. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere l'importo della sanzione graduato tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.
3. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
4. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1 le stesse devono essere sanzionate applicando gli importi di cui al comma 1, eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2.
5. Qualora, per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore, la sanzione amministrativa pecuniaria sia stabilita in misura fissa, la stessa è considerata

come nuovo minimo edittale ed il relativo massimo è fissato nel sestuplo di esso con il limite di Euro 500,00 (cinquecento/00), eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2.

6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
7. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 16 della "Legge".
8. Ove in una disposizione regolamentare le sanzioni amministrative siano previste in misura minima e massima ed espresse in lire si applica la conversione delle relative somme in euro.

Art. 4 Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della "Legge". Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
2. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 5 Verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale dalla quale consegua l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata e contestata mediante apposito verbale.
2. Il verbale deve contenere le indicazioni relative a:
 - a) qualifica del verbalizzante;
 - b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
 - c) fatto commesso e norme violate;
 - d) generalità del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace di agire o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
 - e) eventuali dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla sorveglianza;
 - f) eventuale opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
 - g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
 - h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.
3. Se il responsabile solidale è persona giuridica, ente o imprenditore, dovrà essere indicata la partita I.V.A. nonché le generalità del legale rappresentante.

4. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti a), b), c), d) del comma 2 determina l'archiviazione del verbale.
5. L'omessa o errata indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale.
6. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.
7. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Art. 6 Notificazione del verbale di accertamento e contestazione

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, perentoriamente entro il termine di 90 giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di 360 giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.
2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
3. La notificazione deve essere eseguita ai sensi del codice di procedura civile, con le modalità previste dalla vigente normativa e, ove sia ammesso, mediante servizio postale ai sensi della Legge 890 del 1982 e s.m.i.

Art. 7 Concorso di persone

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
2. Nel rapporto all'“Autorità amministrativa competente” dovranno essere indicate le circostanze di fatto che hanno dato origine al concorso.

Art. 8 Trasgressore incapace

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale, che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che risponde della violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste nella misura meno gravosa per l'obbligato o alla diversa misura stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, c. 2 della "Legge", entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
2. La Giunta Comunale può provvedere alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nelle ordinanze e nei regolamenti comunali, nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali.
3. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.
5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza viene rimborsata.

6. Art. 10 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere – in carta libera e secondo lo schema di domanda dell'allegato "A"- all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta). Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento/ordinanza ingiunzione.
2. Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria spetta all'Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 Legge 689/1981.

Il Dirigente, ove ricorrano le condizioni di cui sopra, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.

3. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate – la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento/00).
4. In ogni caso ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,50 (quindici/50). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
5. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti avvertendolo che, ove non

provveda, è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

7. Il beneficio della rateazione della sanzione da pagare è concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni.
8. Il Dirigente può concedere su istanza dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate comprovate dalla certificazione ISEE, il pagamento rateale delle sanzioni di cui in premessa, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Somma da Esigere	Numero di rate massime con ISEE fino a € 8.000,00	Numero di rate massime con ISEE fino a € 15.000,00
Fino a € 200,00	Non rateizzabile	
Da € 201,00 a € 300,00	3 rate mensili	Non rateizzabile
Da € 301,00 a € 500,00	5 rate mensili	2 rate mensili
Da € 501,00 a € 1.000,00	10 rate mensili	5 rate mensili
Da € 1.001,00 a € 2.000,00	15 rate mensili	7 rate mensili
Da € 2.001,00 a € 3.000,00	20 rate mensili	10 rate mensili
Da € 3.001,00 a € 4.000,00	25 rate mensili	13 rate mensili
Da € 4.001,00 a € 5.000,00	30 rate mensili	15 rate mensili
Oltre € 5.000,00	30 rate mensili	20 rate mensili

9. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada si applicano le disposizioni contenute nell'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

Art. 11 Ricorso avverso il verbale di accertamento

1. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso in carta semplice contenente scritti e/o memorie difensive, indirizzato all' "Autorità amministrativa competente" indicata nel verbale.
2. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
4. Il ricorso può essere:
 - presentato direttamente al protocollo del Comune;
 - ovvero inviato con raccomandata, in questo caso farà fede la data di spedizione attestata dal timbro postale;
 - ovvero trasmesso con Posta Elettronica Certificata.
5. Il ricorso presentato oltre il termine perentorio di cui al primo comma si ritiene inaccoglibile.

Art. 12 Esame degli scritti difensivi

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo indicato dal ricorrente che, ai sensi della normativa vigente, possa attestare la certezza del ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Dell'audizione viene redatto apposito verbale.
3. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.
4. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento, che decorre nuovamente dal giorno fissato per l'audizione stessa.
5. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, sia in quella di audizione personale, l'ufficio provvederà ad attivare tutte le procedure finalizzate alla acquisizione di degli elementi utili per la valutazione, secondo i criteri fissati dall'art. 11 della "Legge".

Art. 13 Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della "Legge" (connessione obbiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, all'"Autorità amministrativa competente" del Comune:
 - a) l'originale del verbale di accertamento;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;
 - c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
 - d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

Art. 14 Ordinanza-Ingiunzione

1. Qualora sia presentato ricorso, l'"Autorità amministrativa competente" provvede nei modi previsti dall'art. 18 della "Legge", adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso medesimo.
2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del responsabile del procedimento, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale Ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'"Autorità amministrativa competente" ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui al precedente art. 12, emette, entro 180 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione comprensiva delle spese di procedimento nonché degli eventuali costi sostenuti per la rimozione e/o il ripristino di quanto abusivamente compiuto, ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

Art. 15 Ordinanza-Ingiunzione – Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni

1. Il Dirigente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sue ss.mm.i.. A tal fine:

- a) la **"gravità della violazione"** è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
- b) l' **"opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito"** va inteso come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
- c) la **"personalità del trasgressore"** è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico;
- d) le **"condizioni economiche"** sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

Art. 16 Ordinanza-Ingiunzione - Determinazione della sanzione e termini per il pagamento

1. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, all'interno dei limiti edittali, si provvede ai sensi dell'art. 11 della "Legge".
2. In particolare:
 - a) qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, se gli elementi conosciuti non consentono di determinare l'importo della sanzione secondo i criteri indicati dal citato art. 11, detto importo è determinato in misura non inferiore a quello meno favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo fissati per quella violazione ed in ogni caso in misura superiore a quello eventualmente stabilito dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 16, c. 2 della "Legge";
 - b) nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8 bis della "Legge", la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della "Legge" o della precedente lettera a), sino al raggiungimento del massimo edittale;
 - c) nel caso di reiterazione specifica della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8 bis della "Legge", la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 50% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della "Legge" o della precedente lettera a), sino al raggiungimento del massimo edittale.
3. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nelle modalità in esso indicato. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. Decorso detto termine, qualora non sia stata proposta

Opposizione, ai sensi dell'art. 22 della "Legge", si procederà nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 Opposizione all'Ordinanza - Ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 (Giudice di Pace o Tribunale), entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
2. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011.

Art. 18 Giudizio di opposizione – Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del Dlgs. N 150/2011, nonché secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione ed avverso i verbali costituenti titolo esecutivo, il Comune si costituisce e resiste nell'esercizio della legittimazione passiva.
3. La costituzione e la rappresentanza nel giudizio di primo grado è affidata ai funzionari delegati con apposito provvedimento del Sindaco, con facoltà di subdelega al personale avente l'idonea professionalità.

Art. 19 Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza ingiunzione, salvo che sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della "Legge" e l'Autorità Giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, si dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute secondo le procedure di legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della predetta "Legge".
2. Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato dell'Autorità amministrativa competente".

TITOLO III SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Art. 20 Sanzioni accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla "Legge".
2. Le sanzioni accessorie disposte in applicazione di norme di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.

Art. 21 Sanzioni accessorie - Confisca

1. Quando la legge in cui è contenuta la disposizione violata attribuisce all'Autorità Amministrativa la facoltà di confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione procederà al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al Capo II, artt. da 3 a 19, del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, redigendo specifico verbale.
2. Contro il sequestro l'interessato può anche immediatamente proporre opposizione, entro il termine perentorio di 30 giorni, all'Autorità amministrativa competente, con atto esente da bollo.
3. La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta.
4. Il termine di cui al comma precedente è sospeso nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.
5. Qualora avverso il sequestro non sia stata presentata opposizione, o istanza di restituzione della cosa sequestrata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della "Legge", con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

Art. 22 Destinazione delle cose confiscate

1. Fatte salve le disposizioni previste dal Capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili, in cattivo stato di conservazione, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate oppure di valore commerciale inferiore ad Euro 516,46 (cinquecentosedici/quarantasei), devono essere distrutte. Ogni altra singola cosa confiscata potrà essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro.

Art. 23 Misure di ripristino

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.
2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 consistono nel:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere ed installazioni abusive;
 - b) obbligo di sospendere una determinata attività.
3. Qualora dalla violazione di un regolamento od ordinanza comunali derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.
4. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successivo provvedimento, adottato nel rispetto delle norme contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i., agli stessi è intimato di provvedervi ed assegnato un termine perentorio

proporzionato all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta, di norma, non superiore a 30 giorni.

5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla intimazione di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i., ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.
6. L'inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di protrazione della violazione, la sanzione sopra indicata si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

Art. 24 Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino

1. All'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo precedente provvede l'"Autorità amministrativa competente".
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 5 giorni dalla data di accertamento della violazione, copia del relativo verbale a tale Autorità.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica, fino alla adozione del provvedimento finale, la disciplina previgente.
2. Nell'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione è applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione.
3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati all'albo pretorio con le modalità previste dallo Statuto Comunale. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio o della notifica all'interessato. Sono fatte salve diverse disposizioni normative in materia.
4. Il presente regolamento, in riferimento all'articolo 9 della "Legge", non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria o di altre leggi speciali, che restano disciplinate dalla normativa di settore, di rango legislativo o regolamentare.

Art. 26 Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella "Legge" e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le parti potenzialmente precettive in essi contenute.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.